

REGOLE DI CORTINA D'AMPEZZO, in persona dei rispettivi undici Me-

righi pro tempore, avv.ti Alessandro De Feo e Giangastone Bolla.
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO in persona del Sindaco pro tempore,
avv.ti Alfredo e Mario Moschella.

All'udienza di spedizione i procuratori delle parti si riportavano le seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante con l'atto di appello si chiedeva: « Dichiararsi le Regole Ampezzane persone giuridiche di natura privata ed autonoma che continuano a godere ed amministrare il loro patrimonio in conformità dei loro statuti e delle consuetudini sempre praticate e rispettate;

esser legittimo e conseguente che il rapporto di comunione esistente tra Regole e Comune, non trattandosi di beni comunali, sia sciolto e compensato secondo gli accordi già intervenuti tra le parti e sanciti da apposita deliberazione consigliare, salvo se altri accordi intervengono per volontà delle parti stesse e di altre esigenze;

emettersi ogni altra pronuncia in merito e consequenziali ivi compresa la correzione del Libro Fondiario del Comune Catastale di Ampezzo Distretto Giudiziale di Ampezzo, presso la Pretura di Cortina d'Ampezzo numero della partita 421 ecc.».

Con comparsa conclusionale in data 10 ottobre 1955 depositata in pari data:

a) In linea principale applicarsi ad esse appellanti gli art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e art. 30 del relativo regolamento 16 novembre 1952, n. 1979 a integrazione degli artt. 150, 152 della legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) In linea subordinata accogliere la sistemazione proposta dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste nella formulazione iniziale entro riportata, approvata dall'Assemblea plenaria dalle Undici Regole della Valle d'Ampezzo.

Esprimono la fiducia di veder accolte le loro istanze e respinta ogni contraria eccezione e deduzione con tutte le conseguenze di legge.

Per l'appellato con comparsa in data 22 aprile 1953 depositata in pari data si chiedeva:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in linea principale rigettare l'appello proposto dalle Regole e confermare la sentenza impugnata; in linea di assoluto subordine dichiarare e disporre ugualmente lo scioglimento della promiscuità di

cui è causa mediante divisione delle terre in proporzione dei diritti rispettivi del Comune e delle Regole, adottando per quanto riguarda la natura di questa e dei beni che saranno loro assegnati le decisioni e i provvedimenti superiormente accennati.

In ogni caso dichiarare la prescrizione o le decadenze verificatesi contro le Regole; riconoscere l'usucapione, anche a termine breve, verificatasi a favore del Comune; revocare la già disposta sospensione.

Con vittoria di spese ed onorari e salvo altro diritto.

Il P. M. con conclusioni scritte in data 22 luglio 1953:

Voglia così provvedere:

1) dichiarare che le Regole Ampezzane, quali Associazioni Agrarie aventi per fine il godimento di usi civici per terre comunali, sono soggette alla disciplina dettata dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento 26 febbraio 1928, n. 332 esclusa la ipotesi della esistenza di una promiscuità di usi fra Regole e Comune.

2) Disporre istruttoria per accertare se, per la loro provenienza o per la loro destinazione le terre che nel 1887 furono riconosciute di proprietà assoluta di talune Regole siano soggette ad uso civico.

3) Confermare per il resto la sentenza impugnata rinviando le parti dinanzi al Commissario per il corso ulteriore.

FATTO

Con ricorso al Commissario per la liquidazione degli usi civici per le provincie di Trento, Bolzano e Belluno, le undici Regole di Cortina d'Ampezzo, in epigrafe indicate, domandarono che si provvedesse allo scioglimento della promiscuità di un territorio esteso oltre 16 mila ettari, destinato a boschi e pascoli, del valore di parecchie centinaia di milioni, goduto unitamente al Comune, il quale per cause accidentali esercitava uno ius lignandi e che tali terre fossero attribuite ad esse istanti con l'obbligo di corrispondere al comune un quantitativo di legnami e di legna da ardere, sufficiente a provvedere alle esigenze degli uffici, delle scuole e degli altri istituti locali.

Il Commissario dopo breve istruttoria, fece rilevare (verbale di udienza del 5 marzo 1947) che ai sensi dell'art. 8 della legge 16 giugno 1947, n. 1766 e 21 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 lo scioglimento delle promiscuità deve farsi con attribuzione di una parte delle terre in piena proprietà a ciascuno degli aventi diritto.

D'altra parte, il Ministero dell'Agricoltura, all'uopo informato, di-

chiarò che non intendeva esercitare la facoltà (ad esso attribuita dall'art. 26 della legge citata) di dare i provvedimenti ritenuti opportuni, secondo le circostanze.

La domanda proposta dalle Regole venne perciò modificata nel senso che alla richiesta di scioglimento della promiscuità fu sostituita l'altra di declaratoria della natura allodiale e non comunale delle terre, della conseguente inapplicabilità, nei confronti di esse Regole, della legge per il riordinamento degli usi civici e di autorizzazione a continuare il godimento e l'amministrazione delle terre medesime;

fu anche riproposta la domanda di scioglimento di promiscuità nell'ipotesi che la legge fosse stata ritenuta applicabile, emanandosi tutte le pronunce conseguenziali.

Con sentenza 24 ottobre - 27 dicembre 1947 il Commissario adito, ritenuto essere le Regole di Cortina d'Ampezzo associazioni agrarie aventi per fine il godimento di terre e di usi su terre comunali, dichiarò applicabili ad esse le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento.

Dichiarò la natura pubblica dei beni e delle terre delle Regole, tanto se posseduti distintamente, tanto se goduti promiscuamente col Comune ed iscritti in catasto come proprietà di questo, col conseguente diritto di godimento non soltanto dei componenti delle Regole ma di tutti gli abitanti del Comune;

Ordinò lo scioglimento delle promiscuità esistente su detti beni e terre fra il Comune e le Regole, da eseguirsi ai sensi di legge.

Appellavano le Regole per i seguenti motivi:

1) il Commissario avrebbe seguito un metodo interpretativo insufficiente ed erroneo;

2) avrebbe enunciato il principio erroneo che proprietà collettiva ed uso civico siano termini equivalenti;

3) avrebbe alterata la natura delle Regole dichiarandole associazioni soggette alle leggi sugli usi civici ed espropriandone delle terre.

A conclusione delle critiche mosse alla sentenza impugnata chiedevano dichiararsi:

1) che le Regole Ampezzane sono persone giuridiche private ed autonome ed hanno diritto a godere ed amministrare il loro patrimonio in conformità degli statuti e delle consuetudini sempre osservate;

2) che, esclusa l'appartenenza al comune delle terre, il rapporto di comunione sulle stesse sia sciolto e compensato secondo gli accordi già intervenuti tra le parti.

Si costituiva il Comune e deduceva l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto col favore delle spese.

Con sentenza 21 maggio - 4 giugno 1953 veniva sospesa l'esecuzione della sentenza impugnata.

Dopo una serie di rinvii per tentare la composizione della vertenza, la causa è stata rimessa all'udienza collegiale e trattenuta per la decisione sulle conclusioni dei rispettivi procuratori e del P. M. innanzi trascritte.

DIRITTO

La domanda delle Regole investe due gruppi di terre, l'uno intavolato al Comune di Cortina, l'altro intavolato ad esse Regole, entrambi rivendicanti quale proprietà delle medesime che pur ammettono sulle terre del secondo gruppo l'esistenza di uno jus lignandi, esercitato dal comune per «cause accidentali».

Assumono le Regole di essere persone giuridiche private aventi un diritto di privata proprietà su tutte le terre anzidette e che il detto jus lignandi sulle terre ad esse intestate e l'altro di compascolo riconosciuto al comune sulle terre intestate a quest'ultimo debbano inquadarsi sotto il profilo giuridico della comunione juris germanici, ossia per facultates, secondo la quale il diritto di proprietà è scisso in un complesso di facoltà di utilizzazione della cosa appartenenti a soggetti diversi i quali partecipano al dominio secondo i diversi aspetti della cosa.

Sul primo punto osserva la Corte che le Regole, sorte come associazioni più che millenarie fra gli antichi originari dei luoghi e continuate nelle famiglie dei loro discendenti per l'esercizio ed il godimento di boschi e di pascoli collettivi secondo laudi e statuti antichissimi, hanno conservato nei secoli e conservano attualmente la loro struttura tradizionale.

L'esercizio dei diritti in questione è connesso alla qualifica di regoliere, la quale a sua volta presuppone l'appartenenza al Comune di Ampezzo e la dimora entro il perimetro della valle (punto 2 pag. 12 e par. XIV pag. 28 del Convegno fra le Regole e la Comunità di Ampezzo in data 23 febbraio 1887).

I soggetti delle associazioni regoliere sono dunque persone considerate non singolarmente ma in quanto appartenenti ad una collettività (comune).

I diritti di godimento, che formano oggetto delle Regole, benché di natura privata se considerati rispetto ai singoli utenti, presentano un

notevole interesse pubblico economico sociale che ha influito non soltanto nella disciplina dei diritti stessi ma anche su quella data alle associazioni e sia gli uni che le altre hanno assunto carattere nettamente pubblicistico. Trattasi infatti di diritti di godimento (di pascolo, di compascolo, di monticare, di percepire legna, di raccogliere strame, di percepire l'erba, di passare con animali e con carri), fondati nell'esercizio continuo da tempo immemorabile, regolati da statuti, laudi ed accordi e dichiarati inalienabili perché derivanti dal diritto di appartenenza ad una o più Regole anche esso inalienabile (punto 11 convegno cit.) al pari dei beni che fanno parte del demanio pubblico.

Alle Regole Ampezzane venne riconosciuta la personalità giuridica prima dell'annessione all'Italia del Territorio di Ampezzo con decisione della Commissione fondiaria Tirolese, in data 18 luglio 1885 n. 8156 - 441, emessa ai sensi del § 32 lett. d) della ordinanza 31 ottobre 1857, a norma della sovrana Patente 5 luglio 1853.

Gli atti delle Regole inoltre sono soggetti al controllo dell'autorità statale la quale ha facoltà di inviare un proprio rappresentante alle riunioni dei suoi organi e di nominarne taluni componenti (8 - 8 pag. 20 17 e pag. 21); le deliberazioni più importanti sono soggette all'approvazione di organi governativi i quali così controllano la vita degli enti.

La finalità di interesse collettivo, dunque, perseguita dalle Regole, il regime dei beni concepiti come gravati di un vincolo di indisponibilità per la loro specifica destinazione, la destinazione dei proventi della gestione pure a finalità di pubblico interesse, l'ingerenza nella loro attività da parte dello Stato, rendono palese la loro struttura pubblicistica, struttura peraltro del tutto analoga a quella delle Regole della Magnifica Comunità Cadorina cui con D.L. 3 maggio 1948, n. 1104 venne riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.

Stabilita per tal modo, la natura giuridica delle Regole, occorre stabilire l'appartenenza delle terre che formano oggetto della contestazione, quella dei diritti rispettivi delle parti sulle medesime e individuare la natura delle une e degli altri.

Assumono le Regole che esse avrebbero legittimo titolo a possedere tutte le terre predette in statuti antichi, in concessioni sovrane, consuetudini sempre osservate, nel sistema di apprensione per laudo (deliberazione totalitaria dei componenti la Regola) delle terre comuni e nel godimento effettuato mediante pascolo e altre forme di utilizzazione.

Tale rivendicazioni (che non si limitano alle terre attualmente iscritte come proprietà del comune), se possono trovare in tali circostanze un addentellato storico, non trovano nelle stesse valido fondamento giuridico.

Infatti, a norma degli artt. 1, 2, e 5 del Decreto napoleonico del primo Regno italico, in data 25 novembre 1806, n. 225, le Regole per dimostrare il carattere privato dei loro beni, avevano l'obbligo di presentare i titoli d'acquisto ai consigli di prefettura, costituiti in Tribunali speciali, in difetto di che i beni stessi si devolvevano in amministrazione al Comune. E poiché non risulta che a tale obbligo le Regole avessero adempiuto neppure dopo il 29 giugno 1814, data in cui il distretto di Ampezzo, staccato dal Cadore, fu aggregato alla provincia austriaca del Tirolo, nella quale detto decreto, non fu mai abrogato, non v'è dubbio che detta devoluzione abbia avuto luogo. Essa poi risulta attuata quando le Regole, citate dal Comune davanti alla Commissione provinciale austriaca di affrancazione e regolamento degli oneri fondiari, addivenendo alla conciliazione in data 9-11 febbraio 1887, come da protocollo ufficiale depositato presso la detta commissione (convenzione che porta il titolo di «Convegno fra la Magnifica Comunità di Ampezzo e le cosiddette Regole»), venne approvata dall'autorità governativa centrale della provincia di Innsbruck, in data 23 febbraio 1887, e costituisce documento risolutivo della controversia.

Già prima di tale conciliazione le controversie tra originari e Comune per il godimento e l'amministrazione delle terre avevano dato luogo ad un parere del Consiglio di Stato, in data 10 luglio 1868, secondo il quale infondate erano le pretese che i beni comunali appartenessero esclusivamente alle famiglie originarie perché le concessioni e donazioni fatte agli uomini del Cadore importano concessioni fatte a favore della intera Comunità che si compone di tutte le famiglie che a norma della legge comunale sono ammesse a farne parte. Precisava detto consenso che un decreto del Senato veneto in data 12 maggio 1757, che qualifica allodiali i beni, non costituiva prova del diritto delle famiglie originarie cadorine perché l'espressione non significa altro che i beni allodiali erano patrimoniali del comune, di cui cioè questo poteva liberamente disporre a differenza dei così detti «beni comunali» inalienabili.

La convenzione del 1887, premesso che essa è determinata dalla volontà di concludere un regolamento definitivo che assicuri la pace e l'avvenire nel paese (nel che è manifesto uno scopo di carattere gene-

rale e quindi di interesse pubblico) riconosce espressamente che le terre boschive, pascolive e prative in essa indicate coi numeri di mappa, coltura ed estensioni in ettari e persino in metri quadrati, in godimento della Regola alta di Lareto, della Regola di Ambrizzola, della Regola di Zuel e di quelle di Campo, Pocol, Rumerlo, Cadin, Chiave, Mandres, Fraina e della Regola bassa di Lareto sono di proprietà esclusiva del Comune di Ampezzo.

Riconosce inoltre come proprietà esclusiva delle suddette Regole, eccettuata quella di Fraina, altre terre indicate soltanto con i numeri delle particelle fondiari.

Sul primo gruppo di terre il Comune «quale proprietario dei fondi aggravati», riconosceva in favore delle undici Regole i diritti di «servitù di pascolo» di percepire legna, di raccogliere strame, di percepire l'erba, di passaggio con animali e con cani, ed altri «diritti speciali» (di monticare, di caricare la malga, di usare delle acque, di tenere e costruire gli edifici necessari alla monticazione e malgagione); concedeva l'esercizio di tali diritti per l'avvenire, si riservava sulle stesse terre il diritto di compascolo e, riaffermando la sua qualità di proprietà, si riservava il diritto di coltivare e migliorare lo stato dei boschi, di fruire dei prodotti legnosi e di esportarli. Comunque, anche ammesso per mera ipotesi che su tali terre le Regole potessero vantare un diritto di proprietà, esso sarebbe indubbiamente perduto per l'usucapione ormai compiuta a favore del Comune il cui possesso ultratrentennale, non è contrastato né contrastabile.

Sul secondo gruppo di terre, riconosciute di proprietà delle Regole, queste dichiarano nel ricorso presentato al Commissario l'esistenza di uno jus lignandi a favore del Comune di Cortina, sorto intorno al 1848, quando, formatosi detto Comune, questo si assume l'onere della costruzione di strade, e di ponti cui già provvedevano le Regole e si procurò il legname nei boschi regolieri.

Fatto che, ripetutosi nel tempo senza opposizione da parte delle Regole, fece acquisire il diritto predetto a favore del Comune.

Così risultando l'appartenenza delle terre della quale è conferma l'iscrizione tavolare, nei libri fondiari, esattamente il primo giudice ha rilevato che i predetti diritti di pascolo ed altri promiscuamente e rispettivamente attribuiti alle parti dell'attuale giudizio, definiti come servitù secondo il diritto austriaco che a quel tempo così denominava gli usi collettivi e ne dettava una disciplina particolare in quanto gravanti su terre di uso pubblico, costituiscono non separate facoltà di go-

dimento secondo la comunio juris germanici, ma quei diritti di promiscuo godimento delle terre pubbliche che la legge sugli usi civici intende liquidare (art. 1 e 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766).

Come si è già notato, la convenzione predetta per il godimento dei diritti in questione, richiede l'appartenenza al Comune di Ampezzo, come è richiesto per l'uso civico. La qualità di membro del Comune è, infatti, presupposto necessario per l'acquisto di quella di regoliere cui il godimento è connesso, né la natura di uso civico è esclusa dal fatto che al suo esercizio non sia ammessa la popolazione intera del Comune e delle sue frazioni, poiché si ha esercizio di uso civico anche quando ne goda un ristretto numero di abitanti o esso sia subordinato a speciali condizioni o qualità, non occorrendo che sia esercitato da tutti i cittadini di un determinato centro (Cass. 5 gennaio 1935 n. 9).

Neppure ha rilievo che il diritto di godimento sia attribuito alle Regole quali enti poiché sono pur sempre i loro componenti che attraverso le Regole ne godono. È anzi norma che venga attribuita la titolarità di tali diritti al Comune, alla frazione o all'associazione agraria quando, come nel caso, i beneficiari dei diritti di uso civico costituiscono una pluralità di soggetti variabili.

Il fondamento giuridico di siffatti diritti è dalla convenzione indicato nell'esercizio continuo da tempo immemorabile e laudi delle Regole, alle declaratorie degli stessi ed al comune accordo delle parti interessate, ma essi sono inequivocabilmente qualificati come diritti di uso, il che esclude che possano considerarsi diritti di proprietà secondo la pretesa delle appellanti. Né è conferma la particolareggiata previsione e limitazione dell'esercizio del promiscuo godimento (contenuta nella stessa convenzione), circa il numero dei capi di bestiame ammessi al pascolo e alla monticazione, il tempo, il luogo dell'esercizio predetto e delle altre utilità che i regolieri possono trarre dai beni.

L'inquadramento dei diritti in esame fra quelli di uso civico esclude la possibilità di accogliere la pretesa delle Regole di far applicare nei propri confronti la norma eccezionale dell'art. 26 della legge citata n. 1766, concernente la tutela dei diritti particolari attribuiti ad alcune categorie di persone da disposizioni speciali di leggi anteriori o da sentenza passata in giudicato.

D'altra parte, le stesse Regole non hanno indicato né prodotto un valido titolo (legge o sentenza) che ai sensi dell'art. 26 dovrebbe sorreggere detto insussistente diritto particolare ed il Ministero dell'Agricoltura cui la norma demanda la facoltà di stabilire i provvedimenti

richiesti, non ha ritenuto di valersi della medesima.

Pretendono le Regole di invalidare l'efficacia della convenzione adducendo un vizio di consenso sotto il duplice profilo dell'errore sulla identità del contraente (Magnifica Comunità di Ampezzo) ritenuto come federazione delle Regole dell'Ampezzano e non come il Comune di Ampezzo, e della violenza.

L'uno e l'altro vizio possono dar luogo ad una causa di annullamento del contratto (art. 1428 e 1434 c.c.).

Ma se pure una tale impugnativa fosse stata possibile secondo il diritto austriaco, essa, che non venne esercitata al tempo in cui vigeva quell'ordinamento, è ormai preclusa secondo l'ordinamento attuale essendo ormai da tempo decorso il termine della prescrizione statuito in cinque anni sia dalla scoperta del preteso errore sia dalla cessazione della dedotta violenza (art. 1442 c.c.).

La convenzione, inoltre, secondo la legislazione del luogo e dell'epoca, aveva ed ha una particolare efficacia vincolante essendo assimilata ad una pronuncia giudiziaria. Il Commissario infatti ha posto in luce e le parti non hanno contestato l'esattezza del richiamo che, a norma del § 38 della Patente 5 luglio 1853, n. 130, alla convenzione approvata dall'autorità governativa della provincia di Innsbruck, deve attribuirsi «forza legale di cognizione e convenzione giudiziaria cui il giudice a richiesta delle parti deve dare esecuzione».

Del pari infondata è la pretesa delle Regole di sottrarsi alla disciplina della legge sugli usi civici per effetto della norma dell'art. 34 della legge sulla montagna n. 991 del 25 luglio 1952, secondo la quale «nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro silvo pastorali. Dette comunioni continuano a godere ed amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore».

L'art. si riferisce alle comunioni familiari, ossia a gruppi di parenti od affini che senza esplicito accordo e per effetto di una comune attività di lavoro vivono in comunanza di tetto e di mensa, avendo formato un unico peculio destinato indivisibilmente ai bisogni di tutti e di ciascuno.

Le Regole invece sono enti giuridici distinti dalle persone – singole o in gruppi familiari che le compongono – ed hanno la precipua finalità di regolare l'esercizio del diritto di pascolo e degli altri similari fra gli associati, diritti che, costituendo veri e propri usi civici, non am-

mettono una contitolarità qualificabile come comunione.

La formulazione delle norme poi «nessuna innovazione è operata» si riferisce indubbiamente soltanto alle altre norme della stessa, delle quali esclude l'applicabilità alle comunioni familiari e non alle norme di legge, diverse quali sono quelle relative agli usi civici.

Ne consegue che infondata è la censura di cui al terzo motivo.

La censura di cui al primo motivo che denuncia come erroneo il metodo interpretativo seguito dal Commissario si fonda sul presupposto che questi, ravvisando una lacuna nella legge sugli usi civici relativamente alla proprietà regoliera, avrebbe fatto ricorso all'analogia per autointegrazione, colmando la lacuna mediante l'elasticità della norma, mentre se avesse fatto ricorso alla eterointegrazione, ossia mediante norme e precetti provenienti da altra fonte, e si fosse così riferito alla consuetudine, sarebbe stato indotto a diversa soluzione. La sentenza del Commissario però si richiama alla legge sugli usi civici come disciplina di tutte le forme anormali di promiscuo godimento delle terre (art. 1, 25 ult. parte della legge citata del 1927; 58, 69 e 61 del regolamento 26 febbraio 1928, n. 332) quali sono quelle in esame e pertanto non suppone alcuna lacuna all'interpretazione analogica, sicché non sussiste il presupposto sul quale la censura si basa.

Inesatto è infine quanto dedotto col secondo motivo e cioè che il Commissario avrebbe confuso la proprietà collettiva con l'uso civico avendo invece escluso, come sopra si è posto in rilievo, che i diritti delle Regole sui terreni comunali possano qualificarsi di proprietà ed affermato invece che si tratti di diritti di uso e precisamente di diritti di uso civico.

Ne consegue che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata si sottrae a censura e lo scioglimento della promiscuità dei diritti esistenti sia sui terreni appartenenti al Comune sia su quelli che appartengono alle Regole è stata esattamente disposta a norma delle leggi sugli usi civici non essendo possibile alcun modo diverso.

Segue al rigetto dell'appello, che le spese di questo grado del giudizio debbono porsi a carico delle Regole perché soccombenti e vanno come appresso liquidate unitamente ai diritti ed onorari di rappresentanza e difesa.

P. Q. M.
LA CORTE

sentiti i procuratori delle parti ed il P. M., rigetta l'appello come sopra proposto dalle undici Regole di Cortina d'Ampezzo come in epigrafe

indicate e rappresentate, avverso la sentenza 24 ottobre - 27 dicembre 1947 del Commissario per gli usi civici per le Provincie di Trento, Bolzano e Belluno.